

CODEX S.r.l.
**CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO
 DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE**

Codex S.r.l. (Cod.: IT CDX)

Documento	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Emissione	Revisione	Pagina
CDX R005	F. D'Agosta / B. Maugeri	CdC	CdA	01.01.2003	00 / 02.08.2002	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2010	01 / 04.09.2009	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta / G. Maltese	CdC	CdA	01.06.2010	02 / 13.04.2010	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2014	03 / 16.09.2013	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2014	04 / 29.11.2013	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.04.2014	05 / 19.02.2014	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	06 / 03.10.2014	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	07 / 15.12.2014	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.01.2018	08 / 30.10.2017	1 di 9
CDX R005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.02.2018	09 / 10.01.2018	1 di 9

CODEX S.r.l.
CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

R005. 1 – GENERALITA'

Codex S.r.l. ha funzione di Organismo di Controllo e di Certificazione riconosciuto dal MiPAAF per l'attività di controllo e certificazione delle produzioni biologiche.

L'accesso al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. non può essere limitato o discriminatorio nei confronti di nessun operatore, ad esclusione di coloro che risultano privi dei requisiti previsti dai Regolamenti (CE) n. n. 834/2007, n. 889/2008, 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dai Decreti dispositivi nazionale in materia di agricoltura biologica e successive modifiche ed integrazioni.

Codex S.r.l. applica tutte le proprie procedure senza limitazioni e discriminazioni.

R005. 2 - DEFINIZIONI

Il metodo di produzione biologico è definito e regolamentato dai Regolamenti (CE) n. n. 834/2007, n. 889/2008, 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dai Decreti dispositivi nazionale in materia di agricoltura biologica e successive modifiche ed integrazioni per ciò che concerne il Sistema di Controllo e Certificazione.

I prodotti vegetali, animali e d'acquacoltura (sia sotto forma fresca che trasformata) e mangimi, destinati all'alimentazione umana o animale, definiti come da "metodo di produzione biologico", devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Conformità al Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
- Assenza di principi attivi non ammessi dalle normative cogenti per tutti i prodotti, inclusa la eventuale contaminazione indiretta accertata. Qualora gli eventuali residui fossero uguali o superiori al limite di quantificazione del metodo analitico, si avvieranno le procedure per valutare la causa dell'evento e accertare le responsabilità dell'operatore.
- Assenza, anche su eventuali derivati, di Organismi Geneticamente Modificati (OGM), come definiti e previsti dalla normativa cogente (Regolamento CE n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni, Direttiva 2001/18/CE e relative Disposizioni Applicative Nazionali). Qualora gli eventuali residui fossero uguali o superiori al limite di quantificazione del metodo analitico, si avvieranno le procedure per valutare la causa dell'evento e accertare le responsabilità dell'operatore.

R005. 3 - IMMISSIONE DELL'OPERATORE NEL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

All'operatore che ha richiesto la modulistica, per ottenere l'accesso al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l., viene inviato:

- a) Informativa per la predisposizione della notifica, di cui al D. M. n. 2049 del 01/02/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- b) "contratto per il servizio di controllo e certificazione" CDX C001, con i relativi allegati, in duplice copia che illustra gli obblighi dell'operatore nei confronti di Codex S.r.l., i servizi di controllo e certificazione che quest'ultimo offre all'operatore, gli oneri finanziari da parte dell'operatore a fronte dei servizi prestati da Codex S.r.l. e i provvedimenti applicati a carico dell'operatore a seguito di rilievo di Non Conformità nel corso dell'attività di controllo;
- c) estratto dell'organigramma di Codex S.r.l. con riportati gli indirizzi della Sede Operativa Territoriale o del Referente Regionale.

La richiesta di assoggettamento viene predisposta dall'operatore nelle modalità di cui al punto R005.4.

Codex S.r.l., verificata la completezza documentale ed eseguita la visita ispettiva in fase di avvio (operatori che hanno presentato Prima Notifica), entro i termini previsti dal D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in caso di:

- Esito negativo, attraverso l'Ufficio Controllo, provvede ad emettere all'operatore una richiesta per la chiusura, entro un termine, delle carenze o incongruenze riscontrate nel corso dell'attività di controllo.
Trascorso il termine in caso di mancata chiusura di quanto comunicato e richiesto all'operatore, l'Ufficio Certificazione, con delibera dell'Organo Collegiale di Delibera, provvede ad archiviare la richiesta di assoggettamento con esito negativo, comunicandolo all'operatore, all'autorità competente e inserendo la procedura di "non valida" sul sistema informatico nazionale.
Nel caso di chiusura con esito positivo di quanto comunicato e richiesto all'operatore, l'Ufficio Certificazione, con delibera dell'Organo Collegiale di Delibera, provvede a inserire l'operatore nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione emettendo il Documento Giustificativo nonché inserendo la procedura di "valida" sul sistema informatico nazionale.
- Esito positivo, attraverso l'Ufficio Certificazione, con delibera dell'Organo Collegiale di Delibera, provvede a inserire l'operatore nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione emettendo il Documento Giustificativo nonché inserendo la procedura di "valida" sul sistema informatico nazionale.

R005. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'operatore deve:

- a) Compilare la Notifica secondo le modalità di cui al D. M. n. 2049 del 01/02/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché ad eventuali disposizioni integrative da parte delle autorità Regionali e Province Autonome.

La Notifica destinata all'Amministrazione pubblica deve rispondere ad eventuali obblighi, relativamente alle imposte di bollo, determinati dalla pubblica Amministrazione stessa.

La Notifica che va inviata a Codex S.r.l. attraverso il sistema informatico, deve contestualmente seguire la seguente documentazione:

- ✓ Per tutte le tipologie di attività (Produttore Vegetale, Produttore Zootecnico, Preparatore, Importatore):

1. Visure catastali.
2. Titoli di possesso (Atti di compravendita o donazione, contratti di affitto o comodato, altro). I suddetti documenti potranno essere sostituiti da Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che descriva in maniera analitica (Ubicazione - Partita - Foglio - Particella - Estensione - Titolo di possesso) i fondi dei quali si ha la conduzione. In tale caso la stessa dichiarazione dovrà specificare che, oltre ai fondi dichiarati, non se ne conducono altri nel territorio regionale. Qualora per alcuni fondi il dichiarante non sia il proprietario, sarà necessaria la Dichiarazione sostitutiva del concedente.
3. Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (per società, cooperativa, associazione).
4. Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA o autocertificazione.
5. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o autocertificazione.
6. Copia di un documento di riconoscimento valido.
7. Dichiarazione di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).

I documenti di cui ai punti 1, 2, 4, 5 possono essere sostituiti dalla copia del fascicolo aziendale con allegata la scheda di validazione sottoscritta e timbrata dal titolare del Centro di Assistenza Agricola (CAA) e firmata dal titolare della notifica.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	2 di 9

CODEX S.r.l.
CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

✓ Per l'attività di Produttore Vegetale:

1. Planimetria catastale dell'azienda, con evidenziati i confini aziendali e i relativi appezzamenti.
2. Programma Annuale di Produzione - Produzioni vegetali relativo all'anno in corso (PAP) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV) attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

✓ Per l'attività di Produttore Zootecnico:

1. Planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc. Per l'attività apistica allegare il Registro Annuale delle Postazioni, con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici, nonché tutte le indicazioni previste dalla normativa cogente.
 2. Programma Annuale di Produzione - Produzioni animali relativo all'anno in corso (CDX MZ001) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ) attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
 3. Piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche e Piano di gestione dell'allevamento (CDX MZ002).
 4. Consistenza di stalla completa dei dati identificativi dei capi (esempio: registro di stalla).
 5. Copia Autorizzazione Sanitaria dei locali, secondo la normativa cogente.
 6. Copia certificazione sanitaria sugli animali (acquisita anche direttamente da Codex S.r.l. attraverso la banca dati di Teramo).
- Il *Produttore Zootecnico* deve allegare anche la documentazione descritta per l'attività di *Produttore Vegetale*.

Per il *Produttore Vegetale* e il *Produttore Zootecnico* che intenda svolgere attività di preparazione delle proprie produzioni aziendali, deve trasmettere a Codex S.r.l. anche la seguente documentazione:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata all'autorità competente (solo in caso di attività in conto proprio).
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature (solo in caso di attività in conto proprio).
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione (solo in caso di attività in conto proprio).
5. Programma Annuale delle Preparazioni relativo all'anno in corso (CDX M016) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Preparazioni (PAP) attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Dichiarazione di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003).
8. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi.
9. Copia del Documento Giustificativo di cui all'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni e/o del Certificato di Conformità del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

✓ Per l'attività di Preparatore e Importatore:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata all'autorità competente.
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature.
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione.
5. Programma Annuale delle Preparazioni relativo all'anno in corso (CDX M016) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Preparazioni (PAP) per l'attività di Preparatore e/o il Programma Annuale delle Importazioni (PAI) per l'attività di Importatore, attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Dichiarazione delle tipologie dell'attività di preparazione depositata dall'operatore (CDX RF M002).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003).
8. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi.
9. Copia del Documento Giustificativo di cui all'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni e/o del Certificato di Conformità del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

L'operatore, contestualmente all'invio della Notifica e della documentazione sopra descritta, dovrà inviare alla Sede Centrale o alla Sede Operativa Territoriale di Codex S.r.l., il Contratto per il servizio di Controllo e Certificazione (CDX C001) con i relativi allegati debitamente firmati.

Per l'attività di importazione da Paesi Terzi l'iter di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica a Codex S.r.l., secondo le modalità descritte al punto R005.6 - CDX M020 e previste dall'articolo 11 del Decreto Ministeriale (MiPAAF) n. 18354 del 27/11/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Gli operatori che hanno notificato l'attività con notifica di variazione e provenienti da altro Organismo di Controllo, saranno inseriti nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. successivamente alla ricezione della dichiarazione di liberatoria da parte dell'Organismo di Controllo precedente, all'invio dei documenti già citati e ricevuto la visita ispettiva in fase di avvio con esito positivo.

- b) In caso di variazione avvenuta nell'azienda e/o nella composizione sociale (in caso di società) rilasciare la Notifica di Variazione come previsto dalla normativa cogente.
- c) Rispettare le norme europee, nazionali e regionali in materia di agricoltura biologica, nonché le presenti condizioni esecutive.
- d) Fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta da Codex S.r.l. per l'attuazione dell'attività di controllo e di certificazione in formato cartaceo e/o informatico standard e conosciuto da qualsiasi computer (esempio: "File di testo delimitato oppure a larghezza fissa", "file Excel", "file CSV"), con avvertenza che tale documentazione nella sua completezza deve essere presente in azienda all'inizio della visita

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	3 di 9

ispettiva. La mancanza anche solo parziale di detta documentazione comporterà l'applicazione del relativo provvedimento di cui al documento CDX P005.6.

- e) Compilare e inviare a Codex S.r.l. la modulistica prevista dalla normativa vigente, in relazione all'attività notificata nei termini previsti dall'autorità competente.
- f) Compilare e inviare il Programma Annuale, in funzione dell'attività assoggettata, con le modalità e la tempistica di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- g) Consentire l'accesso all'azienda ed alle strutture ai tecnici ispettori per l'attività di controllo, anche in caso di visite ispettive non annunciate, su segnalazione, a seguito dell'analisi dei rischi sull'attività notificata ed a seguito di misure di controllo rinforzato (*Piano di Sorveglianza Rinforzato*); anche quando accompagnati da tirocinanti o da personale di Codex S.r.l. nello svolgimento delle verifiche ispettive interne, con avvertenza che l'impossibilità di accesso anche a una sola parte delle strutture aziendali, comporterà l'applicazione del relativo provvedimento di cui al documento CDX P005.6.
- h) Accettare che vengano eseguiti i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano Annuale di Campionamento o sulla base di sospetto.
- i) Rispettare gli obblighi e le scadenze contrattuali di cui al "Contratto per il servizio di controllo e certificazione" CDX C001.
- j) Garantire la conformità dei prodotti alle leggi vigenti (nazionali e comunitarie), osservando i criteri della buona pratica delle singole fasi di produzione, preparazione e importazione. L'operatore si riconosce unico responsabile di non conformità del prodotto alle leggi vigenti (nazionali e comunitarie) e dei difetti nelle singole fasi di produzione e/o preparazione e nello specifico: Ingrediente/i utilizzato/i, Composizione del prodotto, Trasformazione, Condizionamento, Confezionamento, Imballaggio, Etichettatura e Conservazione.
- k) Accettare eventuali provvedimenti preventivi, cautelari e definitivi, anche se implicino la distruzione o il ritiro dal mercato dei prodotti, applicati da Codex S.r.l. a seguito di rilievo di Non Conformità, secondo quanto previsto dalla Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, fatte salve le prerogative di garanzia e di ricorso a favore dell'operatore.
- l) In caso di Non Conformità non richiede di cambiare Organismo di Controllo sino a quando le stesse siano state risolte e di conseguenza non presentare Notifica di variazione per cambio Organismo di Controllo.
- m) Custodire e mettere a disposizione del personale di Codex S.r.l. e delle Autorità tutti i documenti relativi all'attività di controllo e di certificazione, nonché allo svolgimento della propria attività (documenti contabili, doganali e finanziari) in formato cartaceo e/o informatico standard e conosciuto da qualsiasi computer (esempio: "File di testo delimitato oppure a larghezza fissa", "file Excel", "file CSV").
- n) Dare evidenza a Codex S.r.l. di documenti giustificativi per l'utilizzo di mezzi tecnici intesi come fertilizzanti o fitofarmaci previsti dagli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, o l'autorizzazione ad applicare le deroghe (*misure transitorie*) previste dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- o) Per l'attività di preparazione in conto terzi e dopo aver rispettato quanto previsto alla lettera a) del presente punto CDX R005.4, l'operatore, nell'ambito della propria attività di Produttore Vegetale o Produttore Zootecnico o Preparatore o Importatore, deve inviare a Codex S.r.l. il Contrassegno accompagnatorio del prodotto destinato alla preparazione di cui al modello CDX M012 e relativa copia della fattura del servizio in conto terzi.
- p) Per le aziende miste (biologico e convenzionale) inviare a Codex S.r.l. il calendario delle preparazioni o il preavviso di lavorazione.
- q) Alle visite ispettive possono partecipare gli osservatori di Accredia esclusivamente in qualità di valutatori dell'attività di Codex S.r.l. e non dell'operatore, previo avviso all'operatore medesimo.
- r) Corrispondere a Codex S.r.l. la somma calcolata in base alle modalità di cui al documento "Procedura per il Calcolo e la Notifica all'operatore delle Quote di Controllo e Certificazione - CDX P003" che risulta parte integrante del contratto CDX C001. Trascorso il termine di trenta giorni dalla data di scadenza della quota di controllo, all'operatore verrà contestato il mancato pagamento della quota, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, in caso di mancato riscontro da parte dell'operatore, Codex S.r.l. potrà applicare il provvedimento di cui al documento CDX P005 allegato al presente contratto.
- s) In caso di recesso o di esclusione dal sistema di controllo e di certificazione di Codex S.r.l., l'operatore sarà tenuto al pagamento della quota relativa al periodo di permanenza nel sistema di controllo. Qualora l'operatore prima del recesso o del provvedimento di esclusione dal Sistema di Controllo e di Certificazione di Codex S.r.l. ha ricevuto la visita ispettiva annuale, sarà tenuto al pagamento della quota relativa al periodo di permanenza nel sistema di controllo e dei relativi costi dell'attività di controllo.

R005. 5 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'ispezione agli operatori, che hanno notificato a Codex S.r.l. l'attività di produzione (vegetale o zootecnica), raccolta spontanea, preparazione, importazione, di cui ai Regolamenti (CE) n. n. 834/2007, n. 889/2008, 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere eseguite solo da parte di personale che è stato incaricato a tale scopo con lettera d'incarico e alle condizioni seguenti:

- Presso ogni operatore deve essere eseguita almeno una visita ispettiva nell'arco di un anno solare.
- L'ispettore deve, a richiesta dell'operatore, esibire la lettera d'incarico a svolgere la visita ispettiva, nonché i documenti di identificazione.
- L'ispezione deve essere annunciata da parte di Codex S.r.l. all'operatore, nel caso di prima ispezione o nel caso di ispezione annuale o mirata.
- L'ispezione può essere non annunciata solo nel caso di ispezione su segnalazione e a seguito dell'analisi dei rischi sull'attività notificata dall'operatore.
- L'operatore, in caso di visita annunciata, deve comunicare a Codex S.r.l. l'eventuale assenza in azienda e il nominativo della persona delegata a sostituirlo. Tale delega, con allegata copia del documento di riconoscimento del delegato, se non trasmessa precedentemente agli uffici di Codex S.r.l., sarà acquisita dal tecnico ispettore prima dell'espletamento della visita ispettiva.
- L'ispezione si compone di due momenti: ispezione fisica delle strutture e ispezione amministrativa-contabile e finanziaria.
- L'ispezione amministrativa - contabile e finanziaria (registri e documenti contabili, registri aziendali, documentazione relativa alla tracciabilità e conformità delle materie prime, nonché dei pagamenti acquisti e vendite) va effettuata in occasione di ogni visita ispettiva.
- Nel corso della visita ispettiva, l'operatore deve dare piena disponibilità al tecnico ispettore incaricato, affinché possa:
 - controllare tutte le attività che l'operatore ha assoggettato al sistema di controllo;
 - controllare, in funzione della composizione dei prodotti, il corretto utilizzo delle diciture di conformità, dei documenti di certificazioni e del marchio CODEX;
 - controllare le superfici aziendali;
 - controllare i fabbricati aziendali;
 - controllare i locali adibiti all'attività zootecnica;

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	4 di 9

CODEX S.r.l.
CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

- controllare i locali adibiti allo stoccaggio dei mezzi tecnici o alla preparazione ed allo stoccaggio dei prodotti alimentari semilavorati e finiti (sfusi ed etichettati);
- controllare i locali e gli impianti adibiti all'attività di preparazione e/o di importazione;
- effettuare i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano Annuale di Campionamento o sulla base di sospetto o su segnalazione dal parte dell'Autorità. La procedura di campionamento prevede la redazione, da parte del tecnico ispettore, del verbale di prelievo di cui al modello CDX M010. Effettuato il prelievo e redatto il relativo verbale (CDX M010), ciascuna delle quattro aliquote del campione ottenuta verrà identificata attraverso il numero progressivo stampato sulla *Busta di sicurezza con "Adesivo Void" e personalizzata con logo CODEX*. Le quattro aliquote del campione verranno spedite secondo le modalità di seguito indicate:
 - una aliquota deve essere inviata, a mezzo corriere convenzionato, al laboratorio di prova entro e non oltre 24-36 ore dalla data di prelievo;
 - una aliquota deve essere consegnata all'operatore o suo delegato rappresentante, a scelta dello stesso;
 - le rimanenti due aliquote devono essere inviate, a mezzo Posta Celere di un giorno, alla Sede Centrale di Codex S.r.l. entro e non oltre 24-36 ore dalla data di prelievo.

Fatte salve le disposizioni di cui alla normativa cogente comunitaria e nazionale, in caso di esito positivo sulla prima aliquota del campione, il cui limite di principi attivi non conformi ai Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche e integrazioni, meno l'incertezza di misura, è superiore al limite massimo di residuo - LMR (nel caso di prodotti trasformati e/o composti tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto), Codex S.r.l., a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, comunica all'operatore:

- L'esito analitico positivo.
- La soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ai sensi dei Regolamenti (CE) n. n. 834/2007, n. 889/2008, 1235/2008 e successive modifiche e integrazioni sul prodotto interessato con il divieto di movimentazione con le indicazioni di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni e del marchio CODEX.
- L'elenco dei laboratori di analisi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, designati ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 del D. M. n. 2592 del 12/03/2014 "*Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni*", nonché convenzionati con Codex S.r.l.

L'operatore entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di soppressione cautelativa può chiedere la revisione della prima analisi sulla seconda aliquota custodita da Codex S.r.l., specificando il laboratorio di analisi prescelto dall'elenco inviato da Codex S.r.l., ma diverso da quello che ha eseguito la prova analitica sulla prima aliquota. Codex S.r.l., entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta di revisione dell'operatore provvede ad inviare al laboratorio di analisi indicato dallo stesso l'aliquota per la revisione dell'analisi. L'operatore, se lo ritiene, potrà essere direttamente presente o delegare un proprio consulente tecnico alla revisione dell'analisi; in tal caso concorderà direttamente con il laboratorio la data di revisione dell'analisi. L'esito della revisione dell'analisi, trasmessa all'operatore da Codex S.r.l., sarà determinante al fine del giudizio di regolarità o meno del prodotto.

Se l'esito del riesame dell'analisi dovesse risultare negativo si accerta la non sussistenza della Non Conformità e viene revocato il provvedimento cautelativo di soppressione applicato sul prodotto oggetto di analisi. Mentre, nel caso in cui trascorsi cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di soppressione cautelativa l'operatore non inoltra richiesta di revisione dell'analisi o l'esito sul riesame dell'analisi risultasse positivo, Codex S.r.l. rende definitivo il provvedimento cautelativo di soppressione applicato su tale prodotto secondo quanto previsto dal documento CDX P005.3, lettera b), commi 1), 2), 3), 4), 5) e 6).

Il costo dell'analisi sulla prima aliquota sarà a carico dell'operatore, mentre quello sull'aliquota di revisione sarà a carico della parte soccombente. Independentemente dall'esito analitico, Codex S.r.l. trasmette all'operatore copia del rapporto di prova.

In aggiunta a quanto sopra riportato è previsto il **Piano di Sorveglianza Rinforzato** per gli operatori "licenziatari" che rientrano in almeno uno dei casi di seguito specificati:

- Operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione vanno adottate le misure di controllo rinforzato).
- Operatori a carico dei quali Codex S.r.l. ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS.
- Operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale.
- In casi di particolare gravità a richiesta dell'autorità competente.
- Operatori che sono stati oggetto di soppressioni delle indicazioni nella stessa area con sospensione di tre mesi.
- Operatori provenienti da altri Organismo di Controllo che erano sottoposti al Piano di Sorveglianza Rinforzato.
- Per gli operatori che sono stati esclusi dal sistema di controllo e certificazione che decidano di rientrare entro i cinque anni successivi all'esclusione, dovranno essere sottoposti al Piano di Sorveglianza Rinforzato sino al recupero dell'affidabilità dimostrabile da sistematica conformità allo schema.

Al verificarsi di tali situazioni, Codex S.r.l. attiverà il **Piano di Sorveglianza Rinforzato** che prevede:

1. Una visita ispettiva immediata presso l'operatore, con redazione di un bilancio di massa del prodotto/i a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi.
2. Ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato da Codex S.r.l. sulla base dell'analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto/i e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, il **Piano di Sorveglianza Rinforzato** si applicherà all'importatore che avrà cura di comunicare a Codex S.r.l., entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore alleggerà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore.

Il **Piano di Sorveglianza Rinforzato** non si applica all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esso si applica al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, il **Piano di Sorveglianza Rinforzato** si applica al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	5 di 9

CODEX S.r.l.
CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Le visite ispettive svolte in ambito del *Piano di Sorveglianza Rinforzato* sono tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, Codex S.r.l. inserirà l'operatore nella Classe di Rischio (CR) ALTA.

Nel periodo in cui gli operatori sono sottoposti al *Piano di Sorveglianza Rinforzato*, Codex S.r.l. applicherà il sistema di certificazione basato sulla dichiarazione di conformità di ogni singolo lotto.

Il *Piano di Sorveglianza Rinforzato* è da ritenersi a tutti gli effetti connesso all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori. Pertanto, l'operatore non può cambiare Organismo di Controllo durante il periodo di applicazione del *Piano di Sorveglianza Rinforzato*.

Codex S.r.l. comunica all'operatore l'inserimento nel *Piano di Sorveglianza Rinforzato* nel corso della visita immediata di cui al punto 1. Codex S.r.l. comunica via posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore nel *Piano di Sorveglianza Rinforzato*, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

I costi connessi al *Piano di Sorveglianza Rinforzato* saranno posti a carico dell'operatore, di cui al tariffario CDX P003 allegato al contratto CDX C001.

R005. 6 – ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE

Codex S.r.l., accertata la conformità alle norme cogenti, rilascia all'operatore inserito nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione i seguenti documenti di certificazione:

- *Documento Giustificativo ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007, di cui all'articolo 68 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni* (CDX M005): è il documento che attesta:

- la conformità a norma dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/07, di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'inserimento dell'operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. per la specifica attività notificata nonché l'idoneità dei relativi siti produttivi aziendali (terreni, allevamenti, impianti di stoccaggio, impianti di lavorazione, ecc.) alle disposizioni in materia di agricoltura biologica previste dai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici depositato presso le Autorità competenti per il territorio in cui ricade l'azienda stessa (Assessorati Agricoltura, MiPAAF).

Il Documento Giustificativo viene emesso, la prima volta dopo l'inserimento dell'operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. nonché successivamente alla scadenza di validità e nel caso di specifiche indicazioni della normativa nazionale e/o regionale in applicazione ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni. Il Documento Giustificativo è redatto in lingua italiana ed inglese, con una validità di trentasei mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l. o variazioni intervenute nella composizione aziendale.

- *Certificato di Conformità* (CDX M006): è il documento che attesta la conformità delle produzioni aziendali ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni. Esso costituisce la licenza concessa da Codex S.r.l. all'operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni sui prodotti aziendali in elenco al certificato stesso.

Tutti i Certificati di Conformità emessi da Codex S.r.l. vengono riportati sul Registro dei Certificati di Conformità (CDX RE006) che, peraltro, costituisce l'elenco pubblico degli operatori ("Elenco pubblico dei licenziatari") e dei relativi prodotti agroalimentari sui quali Codex S.r.l. ha concesso la licenza di apporre la Dichiarazione di Conformità.

Il Certificato di Conformità, rilasciato su richiesta scritta dell'operatore, utilizzando anche l'apposito documento CDX M002 ("Modulo per la richiesta di documenti di controllo e certificazione"), ha validità di trentasei mesi dalla data di emissione, comprende l'elenco dei prodotti aziendali (sfusi e confezionati) sui quali l'operatore è autorizzato da Codex S.r.l. ad apporre la Dichiarazione di Conformità.

In caso di prodotti finiti e recanti il codice prodotto, la Dichiarazione di Conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 nonché del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, può essere rilasciata sulle confezioni commerciali. Le etichette recanti la dichiarazione di conformità potranno essere utilizzate esclusivamente per il prodotto indicato nel Certificato di Conformità. E' obbligo dell'operatore annotare il numero delle etichette utilizzate per la preparazione del prodotto nella Scheda Preparazione Prodotti in corrispondenza di ogni lotto di lavorazione. Al momento della vendita del prodotto dovrà essere indicato il numero del Certificato di Conformità nella fattura di vendita e nella Scheda Vendite.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura, l'operatore deve attenersi a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 834/07, articolo 23 e successive modifiche e integrazioni, dal Reg. (CE) 889/08, articoli 59 - 60 - 61 - 62 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto Ministeriale (MiPAAF) del 27/11/2009, articolo 8 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente al Logo comunitario, l'operatore può utilizzarlo (obbligatoriamente dal 1° luglio 2010) nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti preconfezionati solo se questi soddisfano i requisiti descritti nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e integrazioni e presentano almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e integrazioni, l'operatore non può utilizzarlo sui prodotti ottenuti in conversione e sui prodotti che presentano una percentuale in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica inferiore al 95%. Qualora venga utilizzato il Logo comunitario, l'operatore deve indicare nello stesso campo visivo del Logo anche il luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Egli in tal senso può utilizzare le seguenti diciture:

- "Agricoltura UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE.
- "Agricoltura non UE" quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi.
- "Agricoltura UE/non UE" quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 57 del Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni per la presentazione e utilizzazione del Logo comunitario (modello, indicazioni da inserire, colori, dimensioni) devono rispettare quanto dettagliato nell'Allegato XI del Reg. (CE) 889/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'operatore che intende rilasciare la Dichiarazione di Conformità su prodotti sfusi deve utilizzare il documento "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore" CDX M019, rilasciata da Codex S.r.l. unitamente all'emissione del Certificato di Conformità CDX M006. Tale dichiarazione CDX M019 può essere sostituita dalla documentazione fiscale che accompagna il prodotto e recanti le indicazioni di conformità previste nel CDX M019, ad eccezione degli operatori sui quali sono previsti controlli rinforzati (*Piano di Sorveglianza Rinforzato*) di cui al R005 e/o ricadono nella categoria della "Filiera a Rischio" di cui alla dichiarazione dell'operatore CDX M017.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	6 di 9

CODEX S.r.l.
CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

L'operatore si impegna ad accompagnare il/i prodotto/i sfuso/i su indicato/i sino al Destinatario e/o luogo di consegna con i documenti CDX M006 e il CDX M019, ad allegarne copia alla documentazione aziendale in suo possesso, nonché ad inviarne copia a Codex S.r.l. entro e non oltre dieci giorni dal suo utilizzo.

Nel caso in cui l'operatore non rientra nei controlli rinforzati (*Piano di Sorveglianza Rinforzato*) di cui al documento CDX R005 e/o nella categoria della "Filiera a Rischio" di cui alla dichiarazione dell'operatore CDX M017 e decida di utilizzare la documentazione fiscale in sostituzione della dichiarazione CDX M019 che accompagna il prodotto, recanti le indicazioni di conformità previste nel CDX M019, si impegna ad inviarne copia di detta documentazione fiscale a Codex S.r.l. entro e non oltre trenta giorni dal suo utilizzo.

Il documento CDX M019 è valido solo se in esso vengono riportati i prodotti indicati sul Certificato di Conformità (CDX M006) di riferimento; è relativo esclusivamente alla transazione ed ai soggetti in esso descritti e, in ogni caso, non può essere utilizzato per altre successive transazioni. La responsabilità della transazione e di quanto descritto nel documento CDX M019 e/o nella documentazione fiscale sono a carico dell'operatore e non possono avvenire annotazioni diverse da quelle eseguite dallo stesso. Il documento CDX M019, compilato nel rispetto di tutte le condizioni prescritte, costituisce la "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore".

- *Certificato di Transazione* (CDX M014): è la dichiarazione di conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata da Codex S.r.l., di una quantità definita (lotto) di prodotto, ottenuto e commercializzato da parte dell'operatore. Tale certificato, redatto in lingua italiana ed inglese, viene rilasciato da Codex S.r.l. su richiesta scritta da parte dell'operatore e nel periodo di applicazione del *Piano di Sorveglianza Rinforzato* nei casi e secondo quanto dettagliato nel documento "Condizioni Esecutive per il Servizio di Controllo e Certificazione - CDX R005" sottoscritto dall'operatore in allegato al contratto CDX C001.

- *Documento Giustificativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni* (CDX M020): è il documento che attesta:

- la conformità a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/07 nonché dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1235/08 e successive modifiche e integrazioni;
- l'inserimento dell'operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. per l'attività di importazione da Paesi Terzi notificata nonché l'idoneità della tipologia o della gamma di prodotti importati ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 1235/08 e successive modifiche e integrazioni;
- la conformità per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi da parte dell'Autorità competente (MiPAAF).

Il Documento Giustificativo viene emesso, la prima volta, dopo l'inserimento dell'azienda nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l., entro e non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica a Codex S.r.l. In caso di esito negativo Codex S.r.l. comunica, entro e non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF le motivazioni che determinano il mancato rilascio del Documento Giustificativo CDX M020. Il Documento Giustificativo è redatto in lingua italiana ed inglese, con validità di diciotto mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l. o variazioni intervenute nella composizione aziendale.

- *Certificato di Ispezione in TRACES ed Estratto del Certificato di Ispezione in TRACES* (per partite con procedure doganali speciali di cui all'articolo 14 del Reg. CE n. 1235/2008) di cui al Reg. (CE) n. 1235/2008 ed al Reg. (UE) n. 1842/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad eventuali direttive nazionali.

- *Certificato "Nop Import Certificate"* (NOP): è stato predisposto dagli Stati U.S.A. per l'importazione dall'Unione Europea in regime di equivalenza ai sensi del Regolamento (CE) n. 126/12 e successive modifiche ed integrazioni. Esso, per ciascuna spedizione, deve accompagnare il/i prodotto/i biologico/i dall'Unione Europea negli Stati U.S.A.

Il certificato "Nop Import Certificate" deve essere compilato da un Organismo Europeo autorizzato ed attestare che i prodotti importati negli Stati U.S.A. abbiano raggiunto i requisiti dell'accordo di equivalenza ai sensi del Regolamento (CE) n. 126/12 e successive modifiche ed integrazioni:

- gli allevamenti in biologico sono stati condotti senza l'ausilio di antibiotici;
- i prodotti commercializzati secondo questo accordo viaggeranno con il certificato "Nop Import Certificate";
- i prodotti sono stati prodotti in EU o preparazione finale o imballaggio sono avvenuti in EU.

Esso viene rilasciato da Codex S.r.l. su richiesta scritta da parte dell'operatore, è redatto in lingua inglese.

- *Documento Giustificativo Complementare di cui al documento* (CDX M023), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/07, di cui all'articolo 68, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 126/12 e successive modifiche ed integrazioni: è il documento che attesta:

- la conformità a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- le caratteristiche specifiche del metodo di produzione utilizzato dall'operatore, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 889/2008 "**Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici.**"

Il Documento Giustificativo Complementare viene emesso da Codex S.r.l., su richiesta scritta dell'operatore in caso di vendita iniziale negli Stati U.S.A. e in caso di documento CDX M023 scaduto. Esso è redatto in lingua italiana ed inglese, con validità di diciotto mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l.

R005. 7 - USO E VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE RILASCIATI DA CODEX S.R.L.

1. Il **Certificato di Conformità CDX M006 è valido solo se:**
 - allegato al Documento Giustificativo CDX M005;
 - entrambi sono in corso di validità.
2. Il **periodo di validità del Certificato di Conformità CDX M006 non può essere superiore a quello del Documento Giustificativo CDX M005.**
3. L'operatore potrà emettere per ogni cliente duplicati dei documenti di certificazione, che rechino l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO" stampata o apposta mediante timbro, sempre però con liste di distribuzione controllate e verificabili da parte di Codex S.r.l. e delle Autorità.
4. L'operatore è il diretto responsabile del corretto utilizzo dei documenti di certificazione e della *Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore* e gli stessi non potranno essere utilizzati a discredito di Codex S.r.l.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	7 di 9

CODEX S.r.l.
CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

5. L'operatore è l'unico responsabile della corretta applicazione della normativa sull'etichettatura dei prodotti, nonché delle condizioni tecniche per l'eventuale utilizzo del logo comunitario ai sensi del Reg. CE n. 834/07 nonché dei Regolamenti (CE) n. 889/08, n. 1235/08 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'operatore non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati.
7. Il Certificato di Conformità CDX M006 non autorizza l'operatore ad usare Marchi Privati o a far riferimento agli stessi, senza il relativo permesso dei Cessionari dei Marchi.
8. L'utilizzo improprio dei documenti di certificazione e della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore prevede l'applicazione di provvedimenti di cui al documento "Procedura per la Comminazione dei Provvedimenti Applicati a seguito di Rilievo di Non Conformità agli Operatori - CDX P005".
9. L'operatore deve mantenere le registrazioni di eventuali reclami sui prodotti di cui abbia conoscenza, relativamente alla loro conformità. Tali registrazioni devono essere resi disponibili a Codex S.r.l. ed alle Autorità, nonché deve documentare e garantire l'adozione di azioni appropriate su eventuali reclami e su qualsiasi difetto riscontrato sui prodotti che influisca sulla conformità degli stessi.
10. L'operatore deve immediatamente informare Codex S.r.l. su eventuali modifiche che possano influenzare i requisiti di certificazione (esempio: le informazioni riportati in notifica, sul programma di produzione o di preparazione o di importazione, sulla dichiarazione ai sensi degli articoli 63 e 64 del Regolamento CE n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sulla conformità dei singoli processi e prodotti).
11. L'operatore deve immediatamente informare Codex S.r.l. su eventuali Non Conformità riscontrate da attività di controllo da parte delle Autorità.

R005. 8 - DEFINIZIONE DELLE NON CONFORMITA' E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI

Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento all'agricoltura biologica, nonché dalle procedure previste da Codex S.r.l.

La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale (D. M. n. 15962 del 20/12/2013 e D. M. n. 18096 del 26/09/2014), nonché sulla base della loro gravità, nell'ambito dell'attività di controllo a carico degli operatori assoggettati, sono previste le seguenti tipologie di Non Conformità (NC):

- **Inosservanza** (IS) di cui all'articolo 3 del D. M. n. 15962/2013: si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., di una **diffida**.
- **Irregolarità** (IR) di cui all'articolo 4 del D. M. n. 15962/2013: si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., della **soppressione delle indicazioni biologiche**.
- **Infrazione** (IF) di cui all'articolo 5 del D. M. n. 15962/2013: si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di Codex s.r.l. e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte di Codex s.r.l., **della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo**.

Le modalità di applicazione dei provvedimenti sono riportate nella "Procedura per la comminazione dei provvedimenti applicati a seguito di rilievo di Non Conformità agli operatori" CDX P005, la quale è tra i documenti allegati al contratto C001 e consegnati all'operatore.

R005. 9 - RICORSI

L'operatore al quale è stato applicato un provvedimento a seguito di rilievo di Non Conformità e che ritenesse questo non giusto, può presentare ricorso a Codex S.r.l., secondo quanto previsto nel documento "Procedura per il ricorso, il reclamo e il contenzioso" CDX P006, il quale è tra i documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX C001 consegnati e sottoscritti dall'operatore.

R005. 10 – MODALITA' DI RESTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di esclusione dell'operatore dal Sistema di Controllo e Certificazione o sospensione della certificazione o di soppressione delle indicazioni o di recesso, l'operatore dovrà provvedere:

- alla soppressione delle diciture di conformità e del marchio CODEX su tutti i prodotti o materiali di consumo, nei quali se ne sia fatto uso autorizzato sino a quel momento;
- alla restituzione dei documenti di certificazione rilasciati, sia in copia che in originale;
- informare per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento i propri clienti dell'avvenuto ritiro. Di ciò l'operatore dovrà darne evidenza a Codex S.r.l. inviando copia dell'informativa e l'elenco dei destinatari.

In caso di recesso per cambio Organismo di Controllo e fatte salve le condizioni di cui al punto R005.14 ed al D.M. n. 10071 del 03/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà permettere l'accesso alla propria azienda (di produzione o di preparazione o di importazione) al tecnico ispettore di Codex S.r.l., affinché venga eseguita la eventuale visita ispettiva di chiusura nelle modalità descritte al punto R005.5.

R005. 11 - USO DEL MARCHIO CODEX®

Codex S.r.l. esercita un controllo sui diritti di proprietà, sull'utilizzo e sulla esibizione del proprio marchio sui prodotti controllati e certificati. Le dimensioni ed i colori utilizzati per il marchio, nonché l'uso dello stesso su materiale pubblicitario e su pubblicazioni, dovrà essere preceduto da assenso da parte della Sede Centrale di Codex S.r.l.

Codex S.r.l. si riserva di rivalersi in sede civile dell'eventuale utilizzo improprio del marchio da parte dell'operatore.

Codex S.r.l. si riserva di agire in sede civile per il risarcimento del danno derivante dall'utilizzo improprio e non autorizzato del marchio da parte dell'operatore.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	8 di 9

R005. 12 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Codex S.r.l. si impegna a garantire la riservatezza di tutti i dati relativi all'operatore ad essa assoggettato, fatti salvi gli obblighi di legge e giudiziari.

R005. 13 - RECLAMI E CONTENZIOSI

Le modalità di gestione dei reclami e contenziosi risultano dettagliate nel documento "Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso" CDX P006, il quale è tra i documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX C001 consegnati e sottoscritti dall'operatore.

R005. 14 - RECESSO

Le parti convengono che nel corso dell'anno solare è ammesso il recesso unilaterale dell'operatore dal contratto purché lo stesso sia comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o attraverso Notifica di Variazione per cambio Organismo di Controllo attraverso il Sistema Informatico Nazionale e/o Regionale. La data di recesso sarà quella di ricezione della comunicazione da parte di Codex S.r.l., oppure quella indicata dall'operatore nella comunicazione stessa, solo se successiva alla data di ricezione da parte di Codex S.r.l.

Poiché, ai sensi dell'art. 1373 codice civile, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nel caso di recesso, l'operatore sarà comunque obbligato comunque al pagamento delle prestazioni e servizi già resi o in corso di esecuzione, secondo quanto stabilito dal contratto CDX C001. L'operatore, prima del recesso, dovrà essere in regola con il pagamento di qualsiasi pendenza economica nei confronti di Codex S.r.l. e rispettare le condizioni di cui all'ultimo comma del punto R005.10.

L'operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo si impegna a consentire a Codex S.r.l. l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico.

In osservanza alla normativa cogente, poiché l'Organismo di Controllo subentrante ha l'obbligo di chiedere a Codex S.r.l. una dichiarazione liberatoria sull'idoneità aziendale, prima del rilascio della liberatoria Codex S.r.l. verifica:

- L'invio da parte dell'operatore della comunicazione di recesso (lettera raccomandata o posta elettronica certificata o attraverso Notifica di Variazione per cambio Organismo di Controllo attraverso il Sistema Informatico Nazionale e/o Regionale). In caso di mancato invio del recesso, Codex S.r.l. comunica all'Organismo di Controllo subentrante, all'operatore e all'Autorità competente l'impossibilità a rilasciare la liberatoria in quanto l'operatore risulta ancora assoggettato al proprio sistema di controllo e di certificazione.
- La chiusura dei provvedimenti (definitivi e/o cautelativi) emessi a carico dell'operatore ed eventuali attività di controllo ancora in corso (esempio: visita ispettiva non ancora conclusa, esito di analisi da campionamento, richiesta integrazione documenti, richiesta chiarimenti su non conformità e/o sulla gestione delle azioni correttive a chiusura di non conformità, segnalazioni, reclami). In caso di provvedimenti (definitivi e/o cautelativi) non ancora risolti e/o di eventuali attività di controllo ancora in corso, Codex S.r.l. comunica all'Organismo di Controllo subentrante, all'operatore e all'Autorità competente l'impossibilità a presentare Notifica di variazione per cambio Organismo di Controllo.
- La ricognizione della documentazione da allegare all'eventuale liberatoria.
- La posizione contabile amministrativa dell'operatore, sulla regolarità del pagamento della quota di controllo e di certificazione.

La liberatoria deve contenere le informazioni minime individuate nel documento giustificativo di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e la seguente documentazione inerente l'operatore relativa all'attività di controllo e di certificazione:

- data notifica di inizio attività e copia dell'ultima notifica presentata;
- programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
- dettaglio particellare delle strutture assoggettate (fondi agricoli, fabbricati, ecc.);
- elenco delle attività e dei prodotti soggetti a certificazione (Copia del Certificato di Conformità CDX M006, con l'allegato dei prodotti, rilasciato e con la specifica sulla liberatoria della relativa validità alla data di recesso);
- indicazione di eventuali irregolarità ed infrazioni rilevate e provvedimenti adottati nell'ultimo triennio, sia definitivi che cautelativi;
- copia della Dichiarazione di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017);
- situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
- classe di rischio attribuita.

La dichiarazione liberatoria non costituisce elemento di certificazione e viene rilasciata nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

R005. 15 - COMPETENZA CONVENZIONALE

Per qualunque controversia nascente anche dall'interpretazione del presente contratto, per il recupero dei crediti, dalla natura del servizio di controllo e certificazione e dall'uso improprio del marchio CODEX, che non sia possibile comporre in via amministrativa, il foro competente è quello di Caltagirone (CT).

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	09 / 10.01.2018	01.02.2018	9 di 9